SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

20° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 31 LUGLIO 1980

Presidenza del Presidente CENGARLE

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

« Riordinamento della previdenza a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne » **(836)**
(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 137, 138
MANENTE COMUNALE (*DC*), *relatore alla Commissione* 137

Interrogazioni

PRESIDENTE 131, 134, 137
FORNI (*DC*) 133
MAFFIOLETTI (*PCI*) 136
QUATTRONE, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 132, 135

I lavori hanno inizio alle ore 10,10.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima interrogazione è del senatore Forni. Ne do lettura:

FORNI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere se sono a conoscenza della situazione anomala che si è venuta a creare nell'ANCC (Associazione nazionale per il controllo della combustione) a seguito della mancata attuazione dei provvedimenti di trasferimento di personale disposti dalla direzione generale dell'ente alla fine del 1979.

In previsione dello scioglimento dell'ANCC, stabilito per il 31 dicembre 1979 dall'articolo 72 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la direzione generale accoglieva tutte le richieste di trasferimento ad altra sede inoltrate da numerosi dipendenti, anche se le sedi richieste non erano vacanti, al solo scopo di consentire l'iscrizione del personale nei ruoli dei dipendenti delle Unità sanitarie locali, nella regione di maggior gradimento.

Essendo stato prorogato al 31 luglio 1980 lo scioglimento dell'ente, ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di

conversione del decreto-legge 30 dicembre 1979, n 633, non si è dato più corso ai trasferimenti, sia per mancanza di sedi vacanti, sia perchè un trasferimento in massa di tutti i richiedenti avrebbe provocato la paralisi di molte sedi provinciali dell'ANCC, specie nelle regioni settentrionali.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere:

a) il numero dei trasferimenti disposti dalla direzione generale dell'ANCC;

b) il numero dei trasferimenti a cui si è dato corso;

c) lo stato dell'organico nelle province italiane e le vacanze nelle sedi delle regioni settentrionali;

d) i provvedimenti che si intendono attuare per normalizzare la situazione.

È fin troppo evidente l'illegittimità dei provvedimenti di trasferimento effettuati per sedi non vacanti, per cui, di fronte alla richiesta dei dipendenti di vedere attuato un decreto che li favorisce, potrebbero nascere una situazione anomala non risolvibile ed un contenzioso pesante.

L'interrogante chiede, infine, di conoscere quali provvedimenti si intendono assumere nei confronti dei responsabili di atti amministrativi illegittimi ed in grado di provocare la paralisi di un servizio pubblico che, in alcune province del Nord, non è già ora in grado di far fronte alle richieste di privati, industrie ed enti

(3 - 00681)

QUATTRONE, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Signor Presidente, onorevoli senatori, i problemi sollevati con l'interrogazione del senatore Forni sono stati oggetto di attenta riflessione da parte del Ministero anche per le difficoltà di alcune imprese costruttrici derivanti dai mancati tempestivi collaudi da parte dei tecnici della ANCC.

E infatti fin dal luglio 1979 il Ministero del lavoro suggerì di adottare idonei provvedimenti organizzativi ed operativi al fine di assicurare l'espletamento da parte dell'ANCC dei compiti istituzionali, ricorrendo, se del caso, all'invio in missione, con opportuni temperamenti distributivi fra le sedi, di personale tecnico.

Su un piano più generale l'ANCC, con l'approssimarsi del termine stabilito per l'estinzione dell'ente prevista dall'articolo 72 della legge n. 833 e avute presenti le direttive del Ministero della sanità — intese a disciplinare i futuri contingentamenti di personale da assegnarsi alle nuove strutture introdotte dalla legge di riforma, direttive secondo le quali, in tema di progetti di riparto del personale, si sarebbe dovuto suddividere il personale stesso secondo il criterio della territorialità, in base alla sede di formale assegnazione — ritenne opportuno prendere in considerazione tutte le preferenze di sede manifestate nel tempo dai dipendenti.

Ciò sulla base delle numerose istanze pervenute dai dipendenti interessati ad ottenere una diversa sede di servizio ed allo scopo precipuo di pervenire al più soddisfacente futuro collocamento dei singoli in seno alle suddette nuove strutture.

L'iniziativa dell'ANCC risultava pertanto adottata al solo scopo di consentire a tempo debito l'iscrizione del personale nei ruoli dei dipendenti delle unità sanitarie locali, nella regione di maggior gradimento.

In adempimento a tale iniziativa l'ANCC provvedeva a disporre il trasferimento con formale assegnazione alla nuova sede di servizio dalla data del 14 novembre 1979, con riserva di comunicare successivamente la data dell'effettivo trasferimento presso la nuova sede di servizio.

Emanato il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633 — successivamente convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, numero 33 — decreto con il quale si consentiva che le attività dell'ANCC proseguissero fino all'emanazione della disciplina legilslativa di cui all'articolo 23 della legge di riforma sanitario, l'ANCC ritenne indispensabile, proprio per evitare gli inconvenienti paventati, non dare corso agli effettivi trasferimenti del personale.

Deve peraltro aggiungersi che, ad evitare l'insorgere di eventuali difficoltà operative presso le sedi periferiche dell'ente, l'ANCC non ha nemmeno autorizzato, se non per un limitatissimo numero di elementi ammini-

strativi, trasferimenti di personale ad altri enti, così da mantenere le prestazioni istituzionali a livelli qualitativi e quantitativi tali da garantire la continuità dei servizi sino al trasferimento effettivo dei compiti, delle funzioni e del personale, salvaguardare le necessità di amministrazione e liquidatorie dell'ente ed assicurare, nel contempo, in via di prelazione, la copertura della necessità di personale, da attingere agli organici dell'ente stesso, per il funzionamento dell'Istituto superiore della prevenzione e delle unità sanitarie locali, in attuazione della riforma sanitaria.

Sulle altre richieste avanzate dal senatore Forni, si precisa che il numero delle formali assegnazioni ad altra sede, disposte dalla direzione generale, è di 118 unità.

Di tali formali assegnazioni solamente 14 sono state convertite in effettivi trasferimenti.

Per quanto riguarda le vacanze di personale nelle regioni settentrionali, il Ministro può mettere a disposizione due prospetti, predisposti dall'ANCC, che evidenziano rispettivamento la differenza tra il personale previsto in organico e quello effettivamente in servizio alla data attuale, e la differenza tra il personale previsto in organico e il personale quale risulta assegnato alle singole unità organiche al seguito dei provvedimenti formali di cui sopra.

D'altra parte, con la conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, sarà il Ministero della sanità a farsi carico dei problemi connessi con l'esercizio dell'attività dell'ENPI e dell'ANCC fino alla costituzione ed operatività dell'ISPEL — il cui esame ha avuto di recente inizio presso il Consiglio dei ministri — e fino all'effettivo trasferimento delle attribuzioni alle unità sanitarie locali.

F O R N I La mia richiesta, onorevole Sottosegretario, era volta a chiarire la legittimità del provvedimento adottato dalla direzione generale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione sul trasferimento, nell'ambito delle varie province e fra le province dei funzionari della stessa ANCC; legittimità che non sembra sussistere per il semplice motivo che sono state accettate tutte le richieste avanzate dai dipendenti — 118, si è detto — senza che i trasferimenti fossero disposti per sedi giuridicamente vacanti. Cioè tutti i trasferimenti richiesti sono stati disposti — ed il Sottosegretario non ha smentito la cosa — senza verificare se le sedi richieste fossero giuridicamente vacanti, tanto è vero che i trasferimenti sono stati successivamente bloccati: 118 sono i trasferimenti consentiti, 14 quelli effettivamente effettuati. Il che crea una situazione giuridicamente abnorme per gli stessi dipendenti: il dipendente, infatti, che si vede concesso il trasferimento per la sede richiesta ha la legittima aspirazione a raggiungere detta sede. Invece si accorge che la sede gli era stata data in trasferimento solo in previsione della sistemazione del personale nell'unità sanitaria locale.

Quindi, il provvedimento, a mio avviso, è illegittimo e pertanto i 118 trasferimenti devono essere revocati, ad eccezione di quei quattordici ai quali si è dato corso. Non si possono mantenere in vita dei trasferimenti che sono stati concessi, di cui solo quattordici disposti, il 14 novembre 1979, ma che ancora non sono stati effettuati.

È evidente che si tratta di un tipo di provvedimento che mira a venire incontro esclusivamente alle esigenze del personale nel momento in cui sarà inquadrato nei ruoli delle unità sanitarie locali, ma non ritengo che questo interesse del personale, che può essere legittimo, possa essere soddisfatto derogando alle norme che stabiliscono che i trasferimento siano consentiti laddove vi siano sedi vacanti. Non si capisce perchè questo personale amministrativo e tecnico debba essere trasferito tutto al momento in cui si costituiranno le unità sanitarie locali, impoverendo le sedi da cui questo personale proviene; infatti la maggior parte dei trasferimenti sono disposti da sedi del Nord a sedi del Centro e del Sud. Quando entrerà in funzione l'unità sanitaria locale e le funzioni di prevenzione saranno svolte da questa si verificherà che le sedi del Sud avranno tecnici e amministrativi in sovrabbondanza rispetto al fabbisogno, mentre le sedi del Nord non avranno i tecnici necessari a svolgere le

funzioni che saranno svolte dalle unità sanitarie locali.

Questo è un modo corretto di amministrare da parte dell'ANCC? Personalmente non ritengo che un tale comportamento sia da approvare.

Gli inconvenienti sono stati già ricordati dall'onorevole Sottosegretario, il quale ha detto che si sono dovuti disporre provvedimenti di missione per l'uso dei tecnici per i collaudi nelle province dove tali tecnici non ci sono Però prima si concedono i trasferimenti dalle province del Nord a quelle del Sud; poi si manda lo stesso personale in missione sempre nelle province del Nord, perchè lì non c'è il personale che possa effettuare i collaudi, con la differenza che il personale che va in missione ha un trattamento economico notevolmente favorevole.

Quindi, ci troviamo di fronte ad una prassi che di fatto, ed anche dal punto di vista economico, va contro un corretto funzionamento dell'ente ed una corretta gestione anche economica dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Pertanto, dichiarandomi insoddisfatto, chiedo che il Governo prenda dei provvedimenti in merito, anche perchè ieri in Aula, convertendo il decreto-legge n. 285, approvando cioè il disegno di legge n. 983, abbiamo disposto, di fatto, la prosecuzione della gestione commissariale dell'ANCC fino al 31 dicembre 1980. Quindi non è affatto vero che adesso le competenze passano al Ministero della sanità. La ANCC dovrà continuare la sua attività fino al 31 dicembre di quest'anno, cioè per il tempo necessario perchè l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro entri in funzione. E in questo periodo bisogna normalizzare la situazione del personale. Io ritengo che si debbano revocare i trasferimenti; concedere solo quelli dove ci sono le sedi effettivamente vacanti; ridurre al minimo le missioni; controllare che nelle province, soprattutto in quelle settentrionali dove più urgente è la necessità degli interventi per i collaudi, questi siano fatti tempestivamente e non vi sia una carenza in questo momento in cui tali funzioni spettano ancora alla gestione commissariale della ANCC. Ritengo infine che sia da censurare il comportamento che l'ANCC ha avuto in questi mesi.

P R E S I D E N T E . Segue un'interrogazione dei senatori Pollastrelli ed altri. Ne do lettura:

POLLASTRELLI, MAFFIOLETTI, CAZZATO, FRAGASSI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — L'innovazione apportata dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge n. 12 del 1979, avente per oggetto « Ordinamento consulenti del lavoro », come si evince dagli atti parlamentari (il parere della 1ª Commissione affari costituzionali del Senato, dalla quale è partito l'invito a modificare il testo approvato dalla Camera dei deputati; la relazione della Commissione lavoro del Senato che ha proposto la modifica; i due testi dell'articolo 1 della legge n. 12 del 1979 messi a confronto, quello della Camera e quello del Senato diventato legge), è fuor di dubbio che rimuove il limite della libertà di azione e di intervento delle associazioni artigiane nell'organizzare servizi di consulenza del lavoro per le imprese artigiane associate relativamente alla facoltà, per le associazioni predette, di utilizzare o meno nei servizi i consulenti del lavoro, dipendenti o non.

Nessun obbligo l'articolo 1 della legge numero 12 del 1979, infatti, prescrive circa l'organizzazione dei servizi predetti da parte delle associazioni artigiane, esclusivamente a mezzo di consulenti del lavoro anche se dipendenti; l'interpretazione autentica è da raffigurarsi nella facoltà per le associazioni di utilizzare nei servizi i consulenti del lavoro. Ciò non toglie che tale facoltà non sia obbligo a non utilizzare i consulenti stessi, se al fine di un servizio qualificato possono essere validamente utili.

D'altro canto il secondo comma dell'articolo 1 della stessa legge n. 12 del 1979 deroga — ma non vanifica — al principio espresso dal primo comma della stessa legge n. 12 del 1979, in quanto si raffigura nelle associazioni artigiane, per la tutela delle imprese associate, una funzione almeno analoga a quella del datore di lavoro artigiano, il quale direttamente o a mezzo di propri dipendenti,

curi gli adempimenti in materia di lavoro. Infatti come l'assunzione di adempimenti in materia di lavoro è permessa per legge all'artigiano, sia direttamente che a mezzo di propri dipendenti, analoga « libertà di azione e di intervento », come è espresso nel parere della 1ª Commissione affari costituzionali del Senato, è sancita per le associazioni artigiane nel secondo comma dell'articolo 1 della legge n. 12 del 1979, che ha totalmente recepito il parere medesimo, modificando il testo del secondo comma dell'articolo 1 come era pervenuto dalla Camera dei deputati. Nè si può sostenere che l'artigiano datore di lavoro possieda più qualificazione della propria associazione nell'espletare gli adempimenti in materia di lavoro.

Poichè il Ministero del lavoro e della previdenza sociale — con lettera del 16 maggio 1979 n. 5/25617, ad un Ispettorato provinciale del lavoro che chiedeva un parere sull'interpretazione dell'articolo 1 della legge n. 12 del 1979 — si è espresso di avviso contrario a quella che è l'interpretazione autentica della norma, così come le confederazioni dell'artigianato la interpretano e come gli atti parlamentari suffragano ed attestano, gli interroganti chiedono di sapere se non è opportuno ed urgente emanare una circolare ministeriale per la più corretta interpretazione della norma nel senso espresso da questa interrogazione, dagli atti parlamentari, dalle confederazioni dell'artigianato e dalla legge stessa.

(3 - 00394)

QUATTRONE, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Con l'interrogazione in esame, il senatore Pollastrelli ed altri colleghi chiedono che il Ministero del lavoro faccia propria l'interpretazione dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 — recante norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro — data dalla Confederazione nazionale dell'artigianato.

Una attenta disamina della questione sollevata non può prescindere dall'ultimo comma del citato articolo che dispone testualmente: « Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonchè le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma (adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti) a servizi istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni ».

Secondo la Confederazione nazionale dell'artigianato la disposizione riconoscerebbe alle associazioni la facoltà di ricorrere o meno all'opera dei consulenti del lavoro.

Il Ministero non ha ritenuto di poter condividere la tesi sostenuta dalla Confederazione, in quanto ritiene che l'innovazione apportata dall'articolo 1 della legge n. 12 sia limitata a consentire alle associazioni interessate di organizzare i servizi di cui trattasi anche a mezzo di consulenti del lavoro dipendenti L'innovazione cioè, consiste solo ed unicamente nella possibilità per le associazioni di categoria di servirsi di consulenti del lavoro dipendenti, e non più, come in precedenza, di dover affidare il servizio ad un consulente libero professionista chiamato direttamente a rispondere dell'attività svolta.

E questo si evince, con tutta evidenza, dagli atti parlamentari dove è ripetutamente sottolineata la necessità per le associazioni di categoria di avere maggiore libertà di azione e di intervento, cosa possibile solo con consulenti legati alle stesse associazioni.

Se così non fosse, sarebbe peraltro del tutto vanificato il primo comma dell'articolo 1 della stessa legge, laddove si sancisce che « tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente o a mezzo dei propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonchè da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli Ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territo-

riale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra ».

È inoltre da considerare che interessate al problema sono non solo le associazioni artigiane, bensì tutte le associazioni che rappresentano le altre piccole imprese anche in forma cooperativa. Tenuto conto che la nozione di « piccola impresa » è notoriamente di difficile definizione — l'articolo 2083 del codice civile precisa, infatti, che « sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia » — accogliendo la tesi della Confederazione nazionale dell'artigianato si arriverebbe alla conclusione che la nuova normativa anzichè rendere più organica e selettiva la professione di consulente del lavoro avrebbe, in pratica, ammesso a svolgere tale attività un numero illimitato di persone prive della preparazione professionale richiesta per i consulenti del lavoro.

Un'ultima osservazione merita il disposto dell'articolo 5 concernente la tenuta dei libri e dei documenti di lavoro, laddove stabilisce che i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro.

La Confederazione ha precisato in proposito alle associazioni provinciali che l'espressione consulente del lavoro deve intendersi associazione di categoria.

Si ritiene, invece, che le disposizioni contenute nell'articolo 5 confermino che il legislatore, nel disciplinare la tenuta dei libri e dei documenti di lavoro, ha chiaramente indicato che solo i consulenti del lavoro ed i liberi professionisti elencati nell'articolo 1 possono sostituirsi al datore di lavoro in tali adempimenti, tanto è vero che solo a carico di questi ha previsto le sanzioni amministrative in caso di mancata esibizione all'ispettorato del lavoro dei documenti delle aziende.

Questi i motivi che non consentono al Ministero di accedere al punto di vista dei colleghi interroganti.

MAFFIOLETTI. Mi dichiaro insoddisfatto della risposta, in quanto il potere del Ministero di emanare circolari è una questione indiscussa solo se rimane nell'ambito della legislazione vigente; quando, invece, con le circolari si sposta l'ambito della legislazione stessa, cioè della normativa vigente, con una attività interpretativa che, costantemente, tende poi ad introdurre nuovi criteri, diversi da quelli stabiliti dalle leggi, si tratta di atti che non possono considerarsi legittimi. Ed io non considero legittimo un potere interpretativo che, nell'oscurità della legge, fissi nuove norme. Il Governo, in questo caso, ha il diritto-dovere di proporre una norma di interpretazione autentica al Parlamento; perchè quest'ultimo, quando ha approvato quella legge, ha discusso della questione esaminando l'opportunità di configurare una nuova professione, quella di consulente del lavoro, sulla quale esistevano molti dubbi (così come esistono molti dubbi e si discute molto sulla possibilità di riconoscere ufficialmente l'attività di psicologo o altre simili), e tenendo conto del fatto che non dobbiamo chiuderci a nuove figure della professionalità ma non possiamo neanche consentire che vi siano spinte corporativistiche tendenti a costituire ordini chiusi. In quella occasione, quindi, si ebbe grande attenzione, in sede parlamentare, a che non venisse costituita una corporazione nuova, con un ordine chiuso, tale da rendere selettivo e difficile l'accesso alla sopradetta categoria e da fare in modo che chi vi era compreso regolasse l'esercizio della professione in modo chiuso — corporativo, appunto — e non conforme al principio della libertà di accesso alle professioni.

Tali preoccupazioni avevano un fondamento. Nel testo originario varato dalla Camera vi erano infatti delle norme non conformi ai principi di libero esercizio delle attività, di libero accesso al professionismo: tanto è vero che la Commissione affari costituzionali del Senato espresse in proposito un parere che indusse la Commissione di merito a modificare il testo suddetto.

Ora, per quanto riguarda la questione specifica, essa è stata sollevata dalle associazioni artigiane a ragione; perchè, anche se il problema si pone, come è stato osservato dal Sottosegretario per tutte le associazioni, non v'è dubbio che per gli artigiani ha una rilevanza particolare. L'artigiano infatti, per

la normativa richiamata, ha la facoltà di curare gli adempimenti di legge, l'osservanza di tutte le incombenze di legge, attraverso i propri dipendenti ed in proprio: non servendosi, cioè, di consulenti del lavoro; quindi, per analogia, è comprensibile che l'associazione artigiani possa, con propri funzionari, adempiere all'espletamento dei servizi che sono necessari agli artigiani. L'interpretazione dell'associazione ha pertanto una sua logica.

Non è invece logica l'interpretazione che deforma la norma di legge fino al punto di ritenere che quella facoltà per la quale gli artigiani possono esercitare i servizi a fini di legge anche a mezzo di propri dipendenti conduca al fatto che le associazioni debbano essere per forza obbligate ad assumere come dipendenti consulenti del lavoro. È una interpretazione arbitraria ed estensiva, laddove invece occorre anzitutto stare al testo della legge n. 12 del 1979 e ritenere che le associazioni artigiane, abilitate a svolgere funzione rappresentativa degli artigiani, possano servirsi di propri dipendenti; possono cioè essere libere e di assumere consulenti del lavoro come dipendenti e di non assumerli.

È questa l'interpretazione letterale: il resto non è legittimamente possibile stabilirlo, nè con circolare nè con altri mezzi amministrativi Se il Governo intende proporre una disciplina organica della materia, con una interpretazione autentica della norma, teniamo conto del fatto che occorre chiarire il punto in tal senso. Altrimenti si finisce per vanificare gli stessi fini della libertà dell'associazionismo, in quanto le associazioni artigiane non possono assistere gli artigiani e non possono quindi, con le proprie strutture, statutariamente previste, assolvere ai propri compiti. In tal modo viene ad essere vulnerato uno dei contenuti della libertà di associazione; mentre le suddette associazioni, nei loro statuti, validamente costituiti, hanno fini assistenziali e di espletamento di servizi: quando gli artigiani pagano la quota dovuta alla loro associazione, non lo fanno solo per avere in cambio una rappresentanza generale dei propri interessi ma anche per ricevere dei servizi. I suddetti servizi, del resto, sono risultati di grande interesse ed efficienza: si pensi alla dichiarazione dei redditi, all'osservanza delle migliaia di disposizioni che rendono difficile l'attività delle imprese artigiane che in vari campi operano. Ora l'obbligo di assumere consulenti del lavoro permanentemente non mi sembra cosa possibile nè aderente alla vigente normativa ed ai principi generali cui essa si ispira.

Pertanto il Governo, se si appresta a predisporre un apposito disegno di legge sulla materia, tenga conto delle nostre osservazioni. Noi, da parte nostra, pensiamo che occorra uno sforzo per rendere più chiara la norma ed evitare quella che consideriamo un'interpretazione deviante.

P R E S I D E N T E . Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

« Riordinamento della previdenza a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne » (836)

(Rinvio del seguito della discussione)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento della previdenza a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne ».

Come i colleghi sanno, nella seduta di ieri si era deliberato di affidare ad un comitato ristretto, composto dal relatore e dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, l'esame e la valutazione delle osservazioni e proposte di modifica al disegno di legge contenute nel documento inviato dalle confederazioni cooperative.

Prego pertanto il relatore di voler riferire alla Commissione in ordine al lavoro svolto ieri pomeriggio dal comitato suddetto.

M A N E N T E C O M U N A L E , *relatore alla Commissione*. Come era stato stabilito, nel pomeriggio di ieri si è svolta la riunione dei rappresentanti dei Gruppi parlamentari in seno alla Commissione.

Nella predetta riunione il senatore Antoniazzi ha chiesto una pausa di riflessione, pur riconfermando la volontà di addivenire ad una rapida approvazione del provvedimento alla ripresa dei lavori parlamentari dopo l'interruzione estiva. Sarebbe opportuno quindi riprendere in esame il disegno di legge nella prima seduta successiva alla ripresa dei lavori onde poter approfondire talune questioni sollevate dalle centrali cooperative.

P R E S I D E N T E . Ritengo di poter aderire alla richiesta formulata dal relatore.

Pertanto, se non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI